

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI (BS)	
10 DIC 2019	
Prot. N.	10206
Titolo	G Classe 6

**Oggetto: parere relativo al Programma triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022**

### **Il Revisore dei conti**

#### **Premesso:**

- che l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- che il D.Lgs. 165/2001 definisce le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale:

#### **premesse altresì:**

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- che la giunta comunale intende approvare il Programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 - 2022 con i relativi piani occupazionali;

**rilevato** che il predetto Programma rispetta:

- la normativa vincolistica che consente la possibilità di effettuare a qualunque titolo assunzioni;
- il principio di riduzione della spesa di personale;

**rilevato infine** che l'ente non ricade nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- risulta adottata la programmazione triennale dei fabbisogni del personale;
- risulta rispettato il limite di spesa di personale;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 - comma 2 - del D.Lgs n. 165/2001);
- ha adottato il piano triennale delle azioni positive;

**Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti**



1. certifica che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e al rispetto della restante disciplina normativa vincolistica in tema di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
2. esprime parere favorevole sulla proposta di programmazione triennale di fabbisogno del personale 2020-2022.

Monticelli Brusati, lì 10/12/2019

### **Il Revisore dei conti**

dott.ssa Elisabetta Civetta

